

**COMUNE DI MONTESEGALE
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI
E PRIVATI**

COMUNE DI MONTESEGALE PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

Art. 1 - ambito di applicazione

Art. 2 – oggetto

Art. 3 – finalità

Art. 4 - soggetti destinatari

Art. 5 – esclusione

Art. 6 – tipi di contributi

Art. 7 - presentazione delle domande

Art. 8 – ammissibilità

Art. 9 - criteri per erogazione contributi

Art. 10 – modalità di assegnazione e erogazione

Art. 11 – decadenza del contributo

Art. 12 - iniziative straordinarie

Art. 13 - pubblicizzazione del regolamento

Art. 14 - concessione di patrocinio gratuito

Art. 15 – responsabilità

Art. 16 - disposizioni finali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, per come modificata dalla Legge 15/2005, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici e Soggetti privati presenti e operanti sul territorio con iniziative idonee a favorire lo sviluppo della comunità locale.

ART. 2 - OGGETTO

I termini "contributi" e "benefici economici" di cui al presente Regolamento definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico di cui al succitato art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.;

ART. 3 - FINALITÀ

I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo (sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo) e al progresso civile della comunità, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI

Il Comune, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può erogare contributi ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati legalmente riconosciuti, Onlus, Fondazioni e Società e altri soggetti dotati di personalità giuridica non aventi scopo di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale e la pratica sportiva dei cittadini.

ART. 5 - ESCLUSIONE

Restano esclusi dall'applicazione delle modalità di cui al successivo Capo II del presente regolamento:

- a. le quote associative ad Enti ed Associazioni a cui il Comune partecipa, a termine dei relativi Statuti;
- b. i contributi ordinari ad Enti ed Istituzioni specificatamente già determinati in Bilancio e/o nel PEG;
- c. i contributi assegnati sulla base di accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa;
- d. gli interventi previsti da norme di regolamento e/o di legge.

ART. 6 – TIPI DI CONTRIBUTI

Al fine di sostenere le iniziative di cui all'art. 3 la Giunta comunale può concedere i seguenti benefici:

- a. Un contributo annuo:
 - Per il sostegno della gestione ordinaria;
 - Finalizzato alla realizzazione di singole iniziative, progetti o manifestazioni;
 - Per eventuali spese in conto capitale;
- b. Utilizzo gratuito di attrezzature;
- c. Utilizzo gratuito o a canone agevolato di locali ad uso di sedi, depositi e magazzini, per le Associazioni o Enti;
- d. Pubblicazione delle iniziative sul strumenti Web;

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve essere presentata, all'Ufficio Protocollo di norma entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso, su apposita modulistica allegata (allegato 1) al presente regolamento, corredata dalla seguente documentazione:

- a. Lo Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- b. La relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria e fasce di età di persone sono rivolti i programmi;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - la quantificazione presunta del numero di partecipanti.
- . Il piano finanziario delle entrate e delle uscite o bilancio di previsione per l'anno in corso;

ART. 8 - AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi ai piani di riparto dei contributi del presente Regolamento solo gli Enti Pubblici e i Soggetti Privati che abbiano nei loro scopi l'assenza di finalità di lucro e la promozione culturale, ricreativo, turistica, sociale e sportiva a favore della comunità e all'interno della circoscrizione provinciale.

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di contributi a copertura degli oneri relativi a tutte le spese, ivi comprese le spese generali, e coerenti con i programmi presentati a norma dell'art.7. Le richieste di contributo, per essere ammissibili, dovranno riguardare le spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività dichiarata e riconosciuta come propria dall'organismo richiedente; tali spese dovranno essere intestate al beneficiario del contributo e regolarmente documentate.

Le rendicontazioni dettagliate delle spese sostenute ed ammissibili e delle entrate conseguite per la realizzazione di quanto richiesto, al fine dell'ottenimento del contributo comunale, saranno firmate dal legale rappresentante e dovranno contenere le fatture, pezze giustificative, note e rimborsi spesa effettuati.

ART. 9 CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI

Sono ammissibili alla contribuzione comunale disciplinata dal presente regolamento:

- a) Le specifiche iniziative di carattere agricolo, ambientale, culturale, ricreativo, produttivo, sociale, sportivo, turistico tese a:
 1. valorizzare particolari aspetti legati al territorio;
 2. promuovere, sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo del territorio inteso anche come comunità dei cittadini nello stesso inseriti;
 3. promuovere, sostenere e favorire le iniziative di carattere agricolo, ambientale, culturale, ricreativo, sociale, sportivo, turistico.

- b) L'attività ordinaria di associazioni, o altri soggetti che operino nel campo del volontariato, e la cui attività sia rivolta soprattutto a fornire servizi utili, purché abbiano un' apprezzabile rilevanza sociale.

Per la determinazione dell'entità del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio, si dovrà tenere conto della realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo, dei seguenti parametri

- a) per tutte le Associazioni:
 - Qualità ed entità dei programmi proposti;
 - Numero degli utenti potenziali dell'iniziativa nell'ambito comunale;
 - Eventuali tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati ecc..
 - Privilegiare le iniziative e/o programmi che si presenti come sostitutivi o integrativi di iniziative delle quali altrimenti si farebbe carico l'Amministrazione e che favoriscano espressioni di volontariato e di solidarietà sociale;
- b) per le associazioni di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:

- Numero degli atleti;
- Corsi promozionali attuati;
- Numero manifestazioni sportive organizzate;
- Organizzazione di iniziative ed attività non agonistiche rivolte ai minori.

ART. 10 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale definisce, con proprio atto deliberativo, quali richieste di contributo ammettere a finanziamento, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento, e ne determina l'ammontare. Con la medesima deliberazione, la Giunta individua le iniziative dei soggetti privati e/o pubblici che si qualificano di particolare interesse, in quanto conferiscono prestigio non solo al soggetto giuridico proponente, ma altresì all'intero territorio comunale, per le quali concede il patrocinio ed, infine, le iniziative dell'Amministrazione per le quali intende chiedere la collaborazione delle associazioni o dei gruppi, le iniziative delle associazioni o gruppi.

I contributi sono erogati nella misura del 70% ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua 30% sarà erogata ad attività conclusa su presentazione del rendiconto della gestione;

Qualora in sede di rendicontazione si evidenzia un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto;

La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi e ricavi a consuntivo.

ART. 11 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dal Comune. Egli non potrà concorrere all'assegnazione di contributi di qualsiasi natura da parte del Comune per il triennio successivo.

Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il programma presentato.

ART. 12 - INIZIATIVE STRAORDINARIE

Possono essere concessi contributi in denaro, a sostegno di iniziative a carattere straordinario a favore dei Soggetti di cui al precedente art. 4 nel rispetto dei principi di cui art. 9.

La richiesta di contributo straordinario dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 7:

ART. 13 - PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Comune dispone iniziative al fine di favorire la conoscenza del presente regolamento ai soggetti indicati dall'art. 4.

Il Comune inoltre provvederà a pubblicare il presente Regolamento e tutti i modelli ad esso allegati sul proprio dominio internet: www.comune.....pv.it , al fine di facilitare all'utenza pubblica e privata l'accesso diretto e scaricabile di tutti i documenti relativi alla formulazione delle idonee richieste di contributo.

Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio, per la durata prevista dalla Legge.

Per la visione ed il rilascio ai cittadini del presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni in materia di accesso agli atti.

Ogni Soggetto destinatario di contributo ha l'obbligo di apposizione del Logo Comunale su ogni materiale promozionale dell'iniziativa.

ART. 14 - CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO

Il presente articolo disciplina la concessione dei patrocini gratuiti ad iniziative particolarmente meritevoli di essere sostenute moralmente dal Comune.

La richiesta di patrocinio gratuito dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. Nome del soggetto richiedente e generalità del proprio legale rappresentante;
- b. Relazione descrittiva dell'iniziativa nella quale dovranno essere illustrate le finalità ed i tempi di svolgimento della medesima.

La concessione del patrocinio gratuito comporta l'obbligo dell'apposizione del logo comunale sul materiale promozionale dell'iniziativa.

Gli uffici comunali competenti, acquisita la relativa documentazione, trasmettono la proposta di concessione di patrocinio al Sindaco che vi provvede con proprio atto.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune, che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno promuovere deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso autorizzato e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per l'uso improprio o non autorizzato degli stessi.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.